CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
17/11/2010 U-nd/4592/2010

Circ. n. 370/2010

Ai Consigli degli Ordini e alle Federazioni

Regionali e/o Consulte degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Associazione Volontari Ingegneri per le Emergenze e la Sicurezza.

Si comunica che in data 12 novembre 2010 questo Consiglio Nazionale, al fine di dare attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso anno con la Protezione Civile, ha costituito, con atto notarile, l'associazione nazionale volontari "Ingegneri per le Emergenze e la Sicurezza" (IES).

In fase transitoria il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dalle cariche istituzionali CNI (ingg. Rolando, De Felice, Biddau e De Vuono) e dal Consigliere CNI con delega alla Protezione Civile (ing. Picardi).

In allegato lo Statuto dell'Associazione.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Alessandro Biddau)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dott.Ing.civ.amb.iun.Antonio Picardi)

STATUTO

Art.1

GENERALITA'

1. L'**"Associazione Nazionale Ingegneri per le Emergenze e la Sicurezza - I.E.S."** - nel seguito anche denominata "Associazione", ha sede presso la sede del C.N.I. - Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in Via IV Novembre, 114 Roma.

2. L'Associazione e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri individuano le più idonee forme di collaborazione che, anche in virtù del vigente protocollo di intesa tra CNI e Protezione Civile, integralmente condiviso dall'Associazione stessa, potranno esplicarsi anche attraverso le strutture del CNI quali, ad esempio, il Centro Studi e la Scuola Superiore di Formazione.

3. L'Associazione è soggetta alla alta vigilanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

4. L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Essa si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura e dell'ingegneria. La sua durata è limitata nel tempo ma rinnovabile.

5. L'Associazione è costituita su base personale e volontaria. Il socio è fonte della sua legittimazione. Coloro che intendono esservi iscritti devono fare richiesta direttamente all'Associazione Nazionale. Tutte le cariche sono ricoperte a

titolo gratuito.

Art.2

SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione si propone di valorizzate la cultura dell'emergenza e della sicurezza negli ambiti di attività specifica dell'ingegnere e nel campo delle metodiche di ingegnerizzazione delle problematiche dell'emergenza e della sicurezza.

2. Essa si ispira alle condivise finalità, incluse nel protocollo di intesa vigente tra CNI e la Protezione Civile, e cioè: formazione ed aggiornamento professionale degli ingegneri sulle tematiche tecniche di competenza della protezione civile; coinvolgimento degli ingegneri nelle attività tecniche di competenza della Protezione Civile.

3. Dette finalità saranno realizzate attraverso specifiche attività i cui programmi esecutivi saranno definiti di comune accordo dal Dipartimento e dal Consiglio, nell'ambito del contratto quadro, direttamente e/o per il tramite delle loro strutture organizzative e di supporto, nel campo della formazione professionale.

4. L'Associazione coopera con il CNI e le sue strutture di supporto, per la sensibilizzazione degli ingegneri iscritti all'Albo sui temi del volontariato e di Protezione Civile e di sicurezza.

5. L'Associazione supporta il CNI nell'attuazione del pro-

tocollo d'intesa con la Protezione Civile e nella promozione dell'ingegneria, a servizio dei valori sociali ed economici della filiera della sicurezza e dell'emergenza, dalle fasi di prevenzione e preparazione agli eventi.

6. L'Associazione si propone in ogni caso di:

a. effettuare studi, ricerche, iniziative ed interventi intesi a divulgare la cultura dell'emergenza e della sicurezza, nonché a promuovere e valorizzare le professionalità degli ingegneri che esplicano la propria attività professionale o di volontariato in tale nell'ambito della Protezione Civile,o in attività connesse alla Protezione Civile;

b. promuovere ed effettuare studi, ricerche, iniziative ed interventi, volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico, negli specifici settori dell'ingegneria della Protezione Civile, della Difesa Civile e della Sicurezza;

c. promuovere ogni iniziativa atta a fornire e/o realizzare assistenza nelle attività di prevenzione, previsione e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile;

d. promuovere e realizzare programmi di studi e di ricerca,finalizzati all'ingegneria ed alla Protezione Civile, anche attraverso protocolli di intesa e collaborazioni con Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Ordini territoriali, Enti locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università ed altre Associa-

zioni;

e. fornire valutazioni in materia di Protezione e Difesa Civile, oltre che valutazioni su prodotti quali studi, programmi e piani di Protezione Civile;

f. compiere attività di sperimentazione ed elaborare progetti pilota;

g. promuovere e svolgere, anche attraverso le strutture del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attività di formazione e di informazione nell'ambito, in particolare, di Protezione Civile e Sicurezza, anche mediante la realizzazione di corsi di formazione a vari livelli (base, specializzazione) e/o anche attraverso interventi di formazione a distanza;

h. svolgere attività di promozione e collegamento con altre forme di volontariato, in particolare con quelle specifiche di Protezione Civile, Difesa Civile e Sicurezza, anche al fine di assicurare loro un sostegno ed un adeguato sviluppo su tutto il territorio nazionale ed internazionale;

i. attuare, anche in unione con il Consiglio Nazionale Ingegneri o suoi organismi interni, con Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, Enti Pubblici o Privati italiani o stranieri, ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.3

SOCI

1. Sono Soci dell'Associazione:

a. il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed i consiglieri del Consiglio Nazionale Ingegneri che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione (Soci fondatori);

b. le persone fisiche, ingegneri iscritti agli Albi provinciali nonché i consiglieri pro-tempore del Consiglio Nazionale Ingegneri pro-tempore che aderiscono (Soci Ordinari);

c. le persone giuridiche quali Ordini degli Ingegneri, Associazioni di Volontariato, Enti Locali, Enti morali ed, in genere, tutte le Istituzioni, disposte a concorrere al perseguimento degli scopi dell'Associazione mediante sottoscrizione di quote associative (Soci Aderenti);

d. le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti nei settori nei quali l'Associazione opera, nominati dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo (Soci Onorari).

2. I soci sono tenuti a:

a. versare, entro il termine previsto dal Regolamento, la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

b. partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;

c. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica agli scopi del sodalizio, non leda l'onorabilità dell'Associazione e degli organi sociali, nonché di tutti i soci;

d. rispettare tutte le norme statutarie e regolamentari

previste.

3. I soci hanno il diritto di:

a. ricevere la tessera comprovante la sua qualità di socio;

b. essere iscritti nel libro dei Soci secondo la classificazione indicata dal precedente art.3, comma 1;

c. collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

d. godere dei benefici previsti per i soci.

Art.4

DIRITTO DI VOTO

1. A tutti i Soci Fondatori ed Ordinari nonché agli Ordini provinciali degli Ingegneri, soci aderenti, per il tramite del loro legale rappresentante, spetta l'elettorato attivo e passivo anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti.

2. Gli altri Soci Aderenti hanno diritto di voto attivo attraverso un rappresentante formalmente designato.

3. I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Art.5

QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI VOLONTARI

1. La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Tale quota dovrà essere versata entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo formulata al Segretario.

3. Il Socio sarà considerato moroso decorsi 30 giorni dalla

scadenza del termine per il versamento di cui sopra.

4. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, quale primo socio fondatore, versa la sua quota annuale a partire dall'atto di costituzione dell'Associazione.

5. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento dei contributi annuali associativi e delle quote di ingresso.

6. Sono ammessi contributi volontari a qualsiasi titolo devoluti all'associazione e sponsorizzazioni per eventi organizzati dall'associazione.

Art.6

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

1. La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità, sospensione o radiazione.

2. La partecipazione alla vita associativa a tempo determinato può essere ammessa, previa delibera del Consiglio Direttivo, per attuare particolari iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.7

MODALITA' DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. La domanda di iscrizione del Socio Ordinario è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo per il tramite dell'Ordine professionale di appartenenza se quest'ultimo è Socio Aderente dell'Associazione, direttamente in caso contrario.

2. La domanda di iscrizione del Socio Aderente è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo ad eccezione degli Ordini provinciali degli Ingegneri che sono iscritti su semplice domanda.

3. L'iscrizione decorre dal momento in cui la relativa domanda è stata accettata ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa al primo anno.

4. L'adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo esplicita disdetta mediante formale comunicazione scritta, almeno due mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

Art.8

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di Socio decade al verificarsi di una delle seguenti cause:

a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento o alle deliberazioni degli organi sociali;

b) quando sia stato omesso il pagamento della quota annuale e non vi si provveda nei termini comunicati dal Presidente;

c) quando, in qualunque modo, siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine dell'Associazione;

d) per recesso;

e) per esclusione;

f) per morte o estinzione.

2. Il Socio cessato o i suoi successori eredi non hanno diritto alla liquidazione delle quote di adesione, ad altre somme o ad altri beni, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9

RECESSO, ESCLUSIONE

1. La dichiarazione di recesso sarà indirizzata al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno e diverrà efficace dall'anno successivo.

2. L'esclusione nei confronti del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di perdita della qualità di socio di cui all'art.8.

Art.10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Revisore

e. il Collegio dei Probiviri.

Art.11

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci al momento della spedizione dell'avviso di convocazione.

2. Sono funzioni dell'Assemblea dei Soci le decisioni attinenti gli indirizzi a carattere generale dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci, inoltre:

a. elegge due membri del Consiglio Direttivo;

b. elegge il Revisore, determinandone il compenso, ed il componente del Collegio dei Probiviri ;

c. approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri pro-tempore;

d. delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri pro-tempore;

e. delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di Statuto, sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

f. delibera lo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre dell'anno solare in corso, per deliberare sull'approvazione del bilancio preventivo e della relazione sull'attività svolta; entro il mese di aprile per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, oltre che per deliberare

sulle altre materie proposte all'Ordine del Giorno dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

4. L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando lo richieda un numero di Soci che rappresenti almeno un terzo del totale dei soci.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente con formale comunicazione inviata via fax o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), spedita almeno dieci giorni prima della data di convocazione; la convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

6. In caso di estrema urgenza l'Assemblea dei Soci potrà essere convocata mediante comunicazione a mezzo telegramma, fax o PEC, spedita tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un numero di soci aventi diritto di voto, non inferiore a dieci di cui almeno uno socio fondatore.

8. E' possibile il voto per delega. Ciascun delegato non potrà essere portatore di deleghe rappresentanti più del 5% (cinque per cento) dei Soci che rivestano tale qualifica alla

data di spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ed aventi diritto al voto. La delega dovrà pervenire al Presidente in forma scritta e controfirmata dal delegante prima dell'apertura delle operazioni di voto dell'Assemblea.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, con diritto di voto, e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti. Il Presidente nomina, tra i presenti, un segretario.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti anche a mezzo delega nelle modalità previste al comma 9 del presente articolo. I deliberati dell'Assemblea che non godono dell'approvazione del socio fondatore Consiglio Nazionale Ingegneri pro-tempore devono essere assunti con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto, presenti anche a mezzo di delega nelle modalità previste al comma 8 del presente articolo.

11. Per le modifiche del presente Statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli aventi diritto di voto presenti anche a mezzo delega nelle modalità previste al comma 9 del presente articolo .

12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci.

13. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o se-

condo altra modalità stabilita dal Presidente dell'Assemblea.

14. I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

15. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate sul sito dell'Associazione e conservate agli atti presso la Sede dell'Associazione.

Art.12

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, preferibilmente competenti nelle problematiche dell'emergenza e della sicurezza, scelti tra i soci ordinari dell'Associazione, di cui tre nominati dal Consiglio Nazionale Ingegneri pro-tempore; gli altri due componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione tra i tre componenti nominati dal Consiglio Nazionale Ingegneri pro-tempore. Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, il Vice Presidente, tra i due componenti nominati dall'Assemblea dei Soci, oltre al Segretario ed al Tesoriere.

4. Al Consiglio Direttivo possono essere, altresì, invitati dal Presidente, con voto consultivo, i Soci Onorari e Fondatori, ed altre persone, senza diritto di voto, che collaborino nelle attività dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso od eccettuato.

6. Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

a. determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;

b. deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;

c. sottoporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;

d. redigere, se necessario, il Regolamento Interno e curarne l'applicazione;

e. formulare un parere obbligatorio in caso di non accettazione della domanda di iscrizione di nuovi soci;

f. deliberare in ordine all'ammissione e alla decadenza dei soci;

g. redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta;

h. redigere il bilancio preventivo dell'Associazione;

i. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;

j. redigere il programma delle attività;

k. stabilire l'entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi soci;

l. delegare, eventualmente, al Presidente, al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo specifiche competenze del Direttivo stesso;

m. nominare i Coordinatori Regionali tra i Soci Ordinari;

n. nominare uno o più commissioni di lavoro composte da Consiglieri del Consiglio Direttivo o da esperti, ed a cui attribuire specifiche funzioni; in tale ipotesi, i responsabili delle commissioni di lavoro possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consultivo;

o. deliberare sull'eventuale spostamento della sede e sull'istituzione di sedi periferiche, comprese quelle dei coordinamenti regionali.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località stabilita dal Presidente, sentito lo stesso Consiglio. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo dei membri effettivi del Consiglio stesso.

9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video e/o teleconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della riunione tra la sede ed i partecipanti è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata da Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei componenti del Direttivo, dell'andamento della discussione e delle deliberazioni, la registrazione della video e/o teleconferenza.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione a mezzo telegramma, fax o PEC, spedita tre giorni prima della data di convocazione e contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo è concesso il rimborso per le spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico oltre ad un eventuale gettone di presenza stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo stesso.

12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del

Presidente.

14. Le delibere del Consiglio Direttivo constano di un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale è trascritto in apposito libro tenuto a disposizione dei Consiglieri.

Art.13

LE CARICHE SOCIALI

1. Le cariche sociali dell'Associazione sono:

a. Presidente;

b. Vice Presidente;

c. Segretario;

d. Tesoriere;

e. Coordinatore Regionale;

f. Probiviri.

Art.14

PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

2. Il Presidente ha la firma ed il timbro sociali ed, inoltre:

- firma e timbra contratti, corrispondenza e tutti gli atti ufficiali dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ordina al Tesoriere di erogare le somme il cui utilizzo è autorizzato dal Consiglio Direttivo;

- cura i contatti con Autorità, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente.

4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea basandosi sui principi di democrazia e di trasparenza.

5. Al Presidente è delegata la gestione degli affari correnti e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza che dovranno, però, essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

7. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci (con le modalità di cui all'art.11) ed il Consiglio Direttivo (secondo il disposto dell'art.12).

8. Propone al Consiglio Direttivo i Soci Onorari.

9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i provvedimenti di urgenza possono essere adottati dal Vice Presidente, che curerà altresì di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Art.15

VICEPRESIDENTE

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il Vice Presidente assume, per il periodo di impedimento

temporaneo o di assenza del Presidente o su espressa delega del Consiglio Direttivo, tutti i poteri e le responsabilità di quest'ultimo, tra cui la rappresentanza dell'Associazione.

Art.16

SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento delle attività e delle iniziative promosse.

2. In particolare, il Segretario:

a. cura la redazione e l'attuazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'Associazione e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;

b. si occupa delle comunicazioni ai Soci ed agli altri organi sociali, cura i rapporti con terzi ed altre associazioni.

Art.17

TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, ne tiene la contabilità e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione patrimoniale dell'Associazione.

2. Il Tesoriere sottoscrive i mandati di spesa e le reversali di incasso, verifica la corrispondenza fra le deliberazioni consiliari e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo.

3. Il Tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.

4. Il Tesoriere controlla la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e predispone i bilanci ed i documenti connessi da presentare all'Assemblea dei Soci.

5. Controlla che tutte le delibere di spesa siano state regolarmente approvate dal Consiglio Direttivo prima di procedere ai relativi pagamenti.

Art.18

REVISORE

1. L'Assemblea elegge un Revisore scegliendolo tra i professionisti iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. Il mandato del Revisore è triennale e può essere riconfermato.

3. Il Revisore esercita la vigilanza sulla corretta tenuta della contabilità sociale; egli, inoltre:

- redige una relazione al bilancio di esercizio;
- vigila sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
- può procedere, previo preavviso, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.19

COORDINAMENTO E COORDINATORE REGIONALE

4. Il Consiglio Direttivo può attivare, all'interno di ognuna delle singole Regioni italiane, un coordinamento regionale gestito da un Coordinatore Regionale. Un coordinamento regionale può rappresentare anche più di una Regione.

5. Il coordinamento regionale costituisce un'articolazione territoriale dell'Associazione e può avere una propria sede operativa.

6. Il Coordinatore Regionale viene nominato tra i Soci Ordinari dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal Regolamento che può in qualunque momento revocare tale nomina. Egli coordina, su specifica delega del Consiglio Direttivo, le singole attività dell'Associazione.

7. Il Coordinatore Regionale dura in carica due anni ed è rieleggibile.

8. Il Coordinatore Regionale, nell'esercizio delle specifiche deleghe - :egnategli dal Consiglio Direttivo, deve sempre raccordarsi con il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale.

9. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un delegato ai rapporti con i Coordinatori Regionali.

Art. 20

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due nominati dal Consiglio Nazionale Ingegneri pro-tempore

e l'altro dalla assemblea dei soci.

2. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente.

4. Il collegio dei Probiviri si riunisce presso la sede dell'Associazione su convocazione del Presidente.

5. Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare a carico degli associati, in relazione a pretese infrazioni al presente Statuto ed al Regolamento approvato dall'assemblea e giudica sulle stesse garantendo sempre il diritto al contraddittorio.

6. Ciascun associato, con il solo fatto dell'adesione all'associazione, rinuncia espressamente all'impugnazione di tali decisioni, ad eccezione di quelle che prevedano l'esclusione del socio

7. L'incarico di componente del collegio dei Probiviri è gratuito ed onorifico.

Art.21

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Tesoriere, predispone annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente alla relazione giustificativa, il bilancio preventivo e consuntivo, che dovrà essere presen-

tato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

3. L'Assemblea provvederà all'approvazione del bilancio, predisposto dal Tesoriere, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Art.22

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.

2. E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art.23

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a. contributi sociali annuali e quote di ingresso versate dai soci;

b. donazioni, contributi, libere elargizioni e lasciti a qualsiasi titolo pervenute da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati;

c. beni che il C.N.I. deciderà di conferire con specifica delibera;

d. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

2. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

a. quote associative;

b. beni acquisiti in proprietà dall'Associazione;

c. residui annuali di gestione;

d. versamenti volontari dei soci;

e. contributi di Enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche, ivi compreso l'ulteriore contributo annuale del C.N.I.;

f. entrate relative all'attività dell'Associazione, quali, ad esempio, la formazione esercitata a favore di terzi;

g. raccolte pubbliche di fondi;

h. canali di finanziamento pubblici e/o privati;

i. iniziative pubblicitarie, sponsorizzazioni, contribuzioni per manifestazioni culturali e scientifiche connesse all'attività dell'Associazione.

Art.24

LIBRI SOCIALI

1. Oltre ai libri e alle scritture richiesti per legge, l'Associazione cura la tenuta di:

a. libro dei Soci;

b. libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c. libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio

Direttivo;

d. libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dei Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

2. Tutti i libri sociali sono custoditi dell'Associazione, escluso il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dei Collegio dei Revisori dei Conti per la cui cura e custodia è delegato il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

3. I Soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dell'Associazione Nazionale tutti i libri sociali di cui al presente articolo e di ottenerne estratti.

Art.25

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1. La promozione e lo svolgimento di attività di formazione saranno effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art.26

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO

1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento.

2. La durata dell'Associazione viene tacitamente rinnovata, alla scadenza, per altri 50 anni.

3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art.27

NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto o dal Regolamento si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice Civile nonché alle leggi vigenti materia.

Art.28

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia derivante dall' interpretazione e/o applicazione del presente Statuto è demandata alla decisione di un collegio arbitrale, il quale deciderà secondo diritto.

2. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri. Ciascuna delle parti designerà il proprio arbitro. Gli arbitri così designati indicheranno il presidente del Collegio arbitrale. In difetto di accordo il Presidente del Collegio Arbitrale verrà designato dal Presidente del Tribunale di Roma e l'arbitrato si svolgerà in Roma. In ogni caso si applicheranno le regole procedurali di cui agli articoli 810 e ss. del cpc.